

**ATTO N. ORD 858**

**DEL 27/10/2025**

**Rep. di struttura ORD-UC0 N. 1**

## **ORDINANZA DI VIABILITÀ**

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI**

**OGGETTO:** DIPARTIMENTO VIABILITÀ' E TRASPORTI – DIREZIONI VIABILITÀ'. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE SULLE STRADE PROVINCIALI.

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- durante la stagione invernale i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- in tali circostanze si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Considerato che:

- in attuazione del D.P.C.M. 21711/2019 – *Riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale nella Regione Piemonte*, con sottoscrizione digitale di apposito verbale da parte degli enti preposti ed interessati, sono state trasferite per competenza patrimoniale e gestionale alcune tratte stradali all'ANAS S.p.A. con decorrenza dal 10/05/2021.

Visto il Verbale di consegna – Addendum tra Città Metropolitana, Anas e Agenzia del Demanio, sottoscritto digitalmente il data 8 luglio 2024, che costituisce integrazione al verbale del 10 maggio 2021, individuante ulteriori tratte in trasferimento ad ANAS S.p.A.

- con precedente ordinanza n. 279 - 6811/2024 del 28 ottobre 2024, sono state individuate le tratte stradali di competenza della Città Metropolitana di Torino lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre – aprile), a seconda della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
- in considerazione che, dalla data di vigenza della precedente Ordinanza citata 279 - 6811/2024 del 28 ottobre 2024, sono state inoltre declassificate alcune tratte di Strade Provinciali, con specifici verbali di

consegna ai Comuni interessati;

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra indicate, risulta necessario procedere all'emanazione di nuova ordinanza di disciplina della circolazione in periodo invernale, aggiornando gli elenchi delle strade di competenza soggette agli obblighi di cui sopra;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti

Dato atto che, per le strade di competenza della Direzione Viabilità 2, è stato acquisito preventivamente il parere tecnico della Dirigente ing. Sabrina Bergese;

Dato atto che il Dirigente della Direzione Viabilità 2, ha sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, che si allega alla presente.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visto l'obiettivo operativo "*Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione*" - cod. **1005OB19**, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2024 - **Volume IV** [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39/2024 del 19/07/2024.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art.1. comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n.1157-39583 del 2 novembre 2010 di indirizzo all'adozione della regolamentazione della circolazione invernale sulle strade provinciali, in prima applicazione, delle novità introdotte dalla legge 120/2010;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16/01/2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per

l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## **ORDINA**

quanto segue:

a) tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre al 15 aprile** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, elencata all'**ALLEGATO 1 – LETT. A)** devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

b) tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 1 novembre al 30 aprile** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, elencata all'**ALLEGATO 1 – LETT. B)**, costituita da strade di montagna in cui le condizioni orografiche e climatiche sono prettamente di carattere alpino, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada ed in assenza di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1,

N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

I Responsabili Territoriali competenti sono tenuti all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica del Codice della Strada.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,  
DICHICIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 27/10/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO VIABILITA' E  
TRASPORTI)  
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani